



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Provincia di Siracusa

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Num. 11 del Registro	OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale - <i>Approvazione nuovo Regolamento Comunale dei servizi di assistenza economica, assistenza domiciliare anziani e diversamente abili, soggiorni climatici e/o termali ed affidamento familiare di minori.</i>
Data 24 FEB 2011	
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Immediatamente Esecutiva</i>	<input type="checkbox"/> <i>Difensore civico</i>
	<input type="checkbox"/> <i>Non soggetta a controllo</i>

L'anno **duemilaundici**, il giorno **24** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **8:30** nella sala delle adunanze Consiliari del Comune.

In sessione ordinaria straordinaria, su convocazione ordinaria urgente di prosecuzione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI		PRES	ASS.	CONSIGLIERI		PRES	ASS.
1.	BUONAFEDE Yuri	X		11.	LOMBARDO Giuseppe		X
2.	BIAMONTE Alessandro	X		12.	GIANNETTO Massimo	X	
3.	MENESELLO Giuseppe	X		13.	BOSCARINO Sebastiano	X	
4.	CARDILLO Biagio	X		14.	GIANNI Luciano		X
5.	BURGIO Salvatore		X	15.	CAVARRA Antonino	X	
6.	MARSALA Francesca	X		16.	CROCILLA' Giuseppe		X
7.	SALAMONE Vincenzo	X		17.	GOZZO Santo	X	
8.	CANDELARGIU Marco		X	18.	COPPA Santo	X	
9.	LIMERI Bruno	X		19.	LOMBARDO Sebastiano	X	
10.	VALENTI Orazio	X		20.	PALADINO Prosperina	X	

Presenti n. 15			Assenti n. 5
-----------------------	--	--	---------------------

Risultato *legale* il numero degli intervenuti, assume la **Presidenza**, il Presidente del Consiglio Comunale, **Sig. Orazio Valenti**, ovvero,

il Vicepresidente del Consiglio Comunale, Dott. Luciano GIANNI.

Assiste il Segretario Comunale, dott. Giuseppe Italia, ovvero,

il Vicesegretario, dott. Mario Privitera.

Nominati scrutatori i sigg.	1. CANDELARGIU MARCO
2. GOZZO SANTO	3. MENESELLO GIUSEPPE

La seduta è pubblica segreta.

Oggetto: Proposta al Consiglio Comunale - *Approvazione nuovo Regolamento Comunale dei servizi di assistenza economica, assistenza domiciliare anziani e diversamente abili, soggiorni climatici e/o termali ed affidamento familiare di minori.*

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Premesso che:

- Il servizio di assistenza economica, ai sensi della L. 328/00 e della L.R. 22/86, rappresenta nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, una delle prestazioni essenziali per concorrere al perseguimento delle carenze del reddito familiare e di contrasto alla povertà e consiste nell'erogazione di contributi economici finalizzati a fronteggiare situazioni di permanente o di temporanea difficoltà economica;
- che l'Assistenza economica, ai sensi del Decreto Presidenziale del 28/05/1987 rappresenta uno strumento del servizio sociale, cui si accede previa valutazione della condizione di bisogno e la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con l'interessato e la sua famiglia, finalizzato a definire la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata e i relativi costi, nonché a stimolare e potenziare le risorse presenti nella persona e nel nucleo familiare;

Considerato che, il vigente "Regolamento per la concessione di assistenza economica a persone o nuclei familiari in stato di bisogno" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 18.05.2000 e modificato con deliberazione di c.c. n. 20 del 13.05.2002, presenta aspetti critici e si caratterizza come strumento dell'ISE;

Che l'attuale regolamento comunale in vigore non prevede l'utilizzo dello strumento ISE per il calcolo dei contributi economici da erogare, utilizzando invece una metodologia di calcolo ed un tipo di istruttoria economica datate che possono portare ad eventuali ricorsi, per illegittimità del Regolamento, da parte di cittadini che possono vedersi negato un contributo economico e pertanto si palesa la necessità, oltre che l'opportunità e l'urgenza, di procedere all'approvazione di un nuovo strumento normativo in tale maniera, che consenta all'Amministrazione comunale di Priolo Gargallo di svolgere le funzioni di propria competenza in una materia così delicata ed importante con riferimento alle fasce più deboli della cittadinanza;

Ritenuto pertanto, procedere all'adozione di un regolamento comunale per l'individuazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni e servizi erogati dal Comune al fine di adeguare la normativa interna a quanto disposto in materia dalla normativa nazionale e regionale, nonché per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare anziani e diversamente abili, soggiorni climatici e/o termali ed affidamento familiare di minori;

Visto il testo del nuovo Regolamento comunale sui criteri applicativi dell'indicatore della situazione economica ISE attualizzato, predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali e composto da n. 9 Capi e n. 39 articoli, che si propone per l'approvazione e si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Vista la deliberazione di G.M. n. 30 del 27/01/11, con la quale si approva e si proponeva al Consiglio Comunale il nuovo Regolamento Comunale dei servizi di assistenza economica, assistenza domiciliare anziani e diversamente abili, soggiorni climatici e/o termali ed affidamento familiare di minori;

Visto il parere tecnico, espresso ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;

Vista la L.R. 22/86 "Norme per l'esercizio in materia di assistenza sociale"

Visto lo Statuto Comunale.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di *dichiarare*, con *separata votazione*, *unanime e palese*, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12/16, L. R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere.

1. *Approvare*, per i motivi in premessa esposti, il nuovo "Regolamento Comunale dei servizi di assistenza economica, assistenza domiciliare anziani e diversamente abili, soggiorni climatici e/o termali ed affidamento familiare di minori", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), che abroga e sostituisce in toto il vigente "Regolamento per la concessione di assistenza economica a persone o nuclei familiari in stato di bisogno" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 18.05.2000 e modificato con deliberazione di c.c. n. 20 del 13.05.2002;
2. *Dare atto* che le domande di contribuzione economica presentate a partire dall'adozione del presente atto verranno da subito istruite con i criteri individuati dall'allegato Regolamento, sub. "A";
3. *Demandare* all'Ufficio competente l'adozione dei provvedimenti susseguenti;
4. *Dichiarare* il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

11° Settore: Staff Segretario Generale/Ufficio Organi Istituzionali.

Oggetto: Proposta al Consiglio Comunale -Approvazione nuovo Regolamento Comunale dei servizi di assistenza economica, assistenza domiciliare anziani e diversamente abili, soggiorni climatici e/o termali ed affidamento familiare di minori.

Il Presidente invita il CC a trattare la proposta avente ad oggetto: Proposta al Consiglio Comunale - Approvazione nuovo Regolamento Comunale dei servizi di assistenza economica, assistenza domiciliare anziani e diversamente abili, soggiorni climatici e/o termali ed affidamento familiare di minori, come istruita dall'Ufficio competente, e che riporta il parere favorevole delle Commissioni Consiliari competenti per materia.

Chiede ed ottiene la parola il Vicesindaco Parisi, il quale informa che il regolamento ad oggetto serve a meglio valutare i requisiti nella concessione dei contributi.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Salamone, il quale presenta e legge un emendamento(Allegato).

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Biamonte, il quale lamenta che l'emendamento presentato doveva essere valutato nelle Commissioni Consiliari competenti per materia, prima di essere presentato in Consiglio Comunale.

Nessuno richiedendo la parola, il Presidente CC passa alla votazione della proposta dell'atto ad oggetto: "Proposta al Consiglio Comunale -Approvazione nuovo Regolamento Comunale dei servizi di assistenza economica, assistenza domiciliare anziani e diversamente abili, soggiorni climatici e/o termali ed affidamento familiare di minori".

Esperita la votazione per alzata (contrario) e seduta (favorevole), si ottiene il seguente risultato:

⇒ Favorevoli 10

⇒ Contrari 5 (Biamonte,Menesello,Cardillo,Marsala e Paladino)

L'atto ad oggetto si intende pertanto approvato.

Avendo l'Ufficio richiesto l'immediata eseguibilità dell'atto, si mette ai voti l'immediata eseguibilità dell'atto.

Esperita la votazione per alzata (contrario) e seduta (favorevole), si ottiene il seguente risultato:

⇒ Favorevoli 10

⇒ Contrari 5 (Biamonte,Menesello,Cardillo,Marsala e Paladino)

La proposta di immediata eseguibilità dell'atto si intende approvata.

Pertanto,

IL CONSIGLIO

VISTO il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente O.R.EE.LL. e relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO la proposta dell'atto ad oggetto: " Proposta al Consiglio Comunale -Approvazione nuovo Regolamento Comunale dei servizi di assistenza economica, assistenza domiciliare anziani e diversamente abili, soggiorni climatici e/o termali ed affidamento familiare di minori", come istruito

dall'Ufficio competente;
PRESO ATTO dei superiori interventi;
PRESO ATTO dell'esito delle votazioni come sopra riportate;

DELIBERA

1. La **premessa** forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di **approvare l'atto ad oggetto: "Proposta al Consiglio Comunale -Approvazione nuovo Regolamento Comunale dei servizi di assistenza economica, assistenza domiciliare anziani e diversamente abili, soggiorni climatici e/o termali ed affidamento familiare di minori"**.
3. Di dichiarare, in seguito a separata votazione, ai sensi dell' art. 12. L.R. 44/91, il presente provvedimento **immediatamente eseguibile**, stante l'urgenza di provvedere.

Del che il presente verbale.

Priolo Gargallo, 24.02.2011

Allegato

COMUNE DI PRIOLO G.
rot. N 000-4602 del 25-02-2011
ff. PRESIDENTE DEL C
ff.

Al Presidente del Consiglio

Oggetto: Richiesta emendamento all'art.27 del Regolamento comunale dei Servizi di Assistenza economica, assistenza domiciliari anziani e diversamente abili, soggiorni climatici e/o termali ed affidamento familiare di minori.- Seduta consiliare del 24.02.2011.

I sottoscritti Gozzo Santo, Salamone Vincenzo, Limeri Bruno, Antonino Cavarra, nella qualità di Consiglieri comunali, con la presente propongono il seguente emendamento all'art.27 del Regolamento comunale dei Servizi di Assistenza economica, assistenza domiciliari anziani e diversamente abili, soggiorni climatici e/o termali ed affidamento familiare di minori, posto al punto 4 dell'Ordine dell'odierna seduta consiliare e precisamente:

Dopo la tabella indicante il minimo vitale riportata a pagina 32 del regolamento succitato, dopo la parola gratuita, il periodo si conclude con la seguente frase **"COME DA D.A.R.S. DEL 15.04.2003 E, COMUNQUE, CONFORMEMENTE AD ALTRO ATTO O NORME VIGENTI"** .

Priolo Gargallo, li 24.02.2011

I Consiglieri Comunali



The block contains three handwritten signatures in black ink. The first signature is at the top, followed by two more signatures below it, all written in a cursive style.

esempio ANNO 2011 minimo vitale pari ad € 5.609,16
CALCOLO GRATUITA' IN FUNZIONE DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

PENSIONE MINIMA INPS	25,00%	35,00%	50,00%	100,00%	TOTALE	REDDITO DA € AD €	PUNTI	REDDITO DA € AD €	PUNTI	REDDITO DA € AD €	PUNTI
€ 5.609,16			€ 2.804,58		€ 8.413,74	da € 0 ad € 2804,58	2	da € 2804,59 ad € 5609,16	1	da € 5609,17 ad € 8413,74	0
€ 5.609,16				€ 11.218,32	€ 16.827,48	da € 0 ad € 5609,16	2	da € 5609,17 ad € 11218,32	1	da € 11609,18 ad € 16827,48	0
€ 5.609,16	€ 1.402,29			€ 11.218,32	€ 18.229,77	da € 0 ad € 6076,59	2	da € 6076,60 ad € 12153,18	1	da € 12153,19 ad € 18229,77	0
€ 5.609,16	€ 1.402,29			€ 11.218,32	€ 19.632,06	da € 0 ad € 6544,02	2	da € 6544,03 ad € 13088,04	1	da € 13088,05 ad € 19632,06	0
€ 5.609,16	€ 1.402,29			€ 11.218,32	€ 21.034,35	da € 0 ad € 7011,45	2	da € 7011,46 ad € 14022,90	1	da € 14022,91 ad € 21034,35	0
PENSIONE MINIMA INPS	25,00%	35,00%	50,00%	100,00%	TOTALE	REDDITO DA € AD €	PUNTI	REDDITO DA € AD €	PUNTI	REDDITO DA € AD €	PUNTI
€ 5.609,16		€ 1.963,21	€ 2.804,58		€ 10.376,95	da € 0 ad € 3458,98	2	da € 3458,99 ad € 6917,97	1	da € 6917,98 ad € 10376,95	0
€ 5.609,16		€ 1.963,21	€ 2.804,58		€ 12.340,15	da € 0 ad € 4113,38	2	da € 4113,39 ad € 8226,77	1	da € 8226,78 ad € 12340,15	0
€ 5.609,16		€ 1.963,21		€ 11.218,32	€ 18.790,69	da € 0 ad € 6263,56	2	da € 6263,57 ad € 12527,13	1	da € 12527,14 ad € 18790,69	0
€ 5.609,16		€ 1.963,21		€ 11.218,32	€ 20.753,89	da € 0 ad € 6917,96	2	da € 6917,97 ad € 13835,93	1	da € 13835,94 ad € 20753,89	0
€ 5.609,16		€ 1.963,21		€ 11.218,32	€ 22.717,10	da € 0 ad € 7572,36	2	da € 7572,37 ad € 15144,73	1	da € 15144,74 ad € 22717,10	0
€ 5.609,16		€ 1.963,21		€ 11.218,32	€ 24.680,30	da € 0 ad € 7821,95	2	da € 7821,96 ad € 15643,90	1	da € 15643,91 ad € 24680,30	0

i soggetti titolari di un reddito complessivo superiore ai suddetti limiti sono tenuti ad una compartecipazione in ragione del 5% della spesa sostenuta dalla pubblica amministrazione per ogni €516,46 eccedente il limite per la gratuità, come da D. A. R. S. del 15.04.2003 e, comunque, conformemente ad altro atto o norme vigenti.

L'ufficio Servizio Sociale controllerà l'andamento del Servizio con visite periodiche dell'Assistente Sociale Comunale alle persone che ne usufruiscono e con schede di rilevazione firmate dagli utenti, comprendenti le loro generalità, il giorno, l'ora, il servizio reso ed il nome dell'operatore.

Art. 28

PRESTAZIONI

Il servizio di assistenza domiciliare anziani e portatori h prevede le seguenti prestazioni:

- a) Aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio (riordino del letto e della stanza, pulizia ed igiene degli ambienti e dei servizi);

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

PROVINCIA DI SIRACUSA



REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI:
ASSISTENZA ECONOMICA,
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI,
SOGGIORNI CLIMATICI E/O TERMALI ED
AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALI

Art. 1	Oggetto e finalità del Regolamento	pag. 5
Art. 2	Servizio di assistenza economica	pag. 5
Art. 3	Forme di assistenza economica	pag. 6
Art. 4	Soggetti Assistibili	pag. 6
Art. 5	I.S.E., I.S.E.E. ed I.S.E. attualizzato	pag. 7
Art. 6	Esplicitazione dello stato di disagio/bisogno economico con riferimento alle diverse forme di assistenza/fabbisogno assistenziale	pag. 8
Art. 7	Criteri di determinazione del minimo vitale	pag. 8
Art. 8	Modalità di presentazione delle istanze	pag. 10

CAPO II

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

Art. 9	Assistenza economica straordinaria	pag. 11
Art. 10	Disciplina dei casi di assistenza economica straordinaria	pag. 12

CAPO III

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA

Art. 11	Assistenza Economica Temporanea	pag. 15
Art. 12	Disciplina dei casi di Assistenza Economica Temporanea	pag. 15

CAPO IV

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA PERIODICA O CONTINUATIVA

Art. 13	Assistenza Economica Continuativa	pag. 17
Art. 14	Limiti e criteri per l'erogazione dell'assistenza economica Continuativa	pag. 18
Art. 15	Contributo economico per servizi a favore della collettività	pag. 19
Art. 16	Limiti e criteri per l'erogazione del contributo economico per servizi a favore della collettività	pag. 20

Art. 17 Istruttoria	pag. 21
Art. 18 Servizio di Assistenza Economica Integrativa per nuclei con minori, disabili ed anziani a rischio di istituzionalizzazione o dimessi da strutture residenziali	pag. 23
Art. 19 Contributi in favore di gestanti nubili e ragazze madri	pag. 24

CAPO V

ASSISTENZA ECONOMICA MEDIANTE INTERVENTI ASSISTENZIALI IN NATURA

Art. 20 Sostegno Economico mediante interventi assistenziali in natura	pag. 26
Art. 21 Assistenza Economica in natura a bisognosi	pag. 26
Art. 22 Modalità procedurali per l'attivazione dell'Assistenza in natura	pag. 27
Art. 23 Assistenza economica in natura, finalizzata al sostegno scolastico ed alla garanzia del diritto allo studio	pag. 27
Art. 24 Assistenza agli studenti bisognosi mediante concessione in Comodato d'uso di libri di testo	pag. 28
Art. 25 Procedure per la costituzione e l'incremento del patrimonio librario e per la concessione in comodato di libri di testo a studenti bisognosi	pag. 28
Art. 26 Responsabilità procedimentale per gli interventi assistenziali in favore degli studenti	pag. 29

CAPO VI

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEGLI ANZIANI

Art. 27 Valutazione e criteri per l'erogazione del servizio	pag. 30
Art. 28 Prestazioni	pag. 32
Art. 29 Forme di erogazione del servizio	pag. 33
Art. 30 Modalità di liquidazione del servizio	pag. 33
Art. 31 Scorrimento della graduatoria	pag. 34
Art. 32 Cessazione e sospensione del servizio	pag. 34
Art. 33 Verifiche	pag. 34
Art. 34 Controlli	pag. 34

CAPO VII

SOGGIORNI CLIMATICI E/O TERMALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI

Art. 35	Oggetto del servizio	pag. 36
Art. 36	Modalità di accesso al servizio	pag. 36
Art. 37	Criteri per la stesura della graduatoria	pag. 36
Art. 38	Numero dei beneficiari	pag. 37
Art. 39	Modalità di organizzazione del servizio	pag. 38

CAPO VIII

SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI	pag. 39
--	---------

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO	pag. 40
--	---------

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALI

ART. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento attua la normativa regionale vigente in materia di assistenza e si prefigge lo scopo di razionalizzare il relativo procedimento amministrativo e di assicurare l'uniformità degli interventi assistenziali attraverso la fissazione di appositi criteri e modalità per la determinazione dei contributi in relazione all'indigenza dei richiedenti.

Vengono, pertanto, individuati col presente regolamento i criteri per l'assegnazione e/o la modalità di erogazione di servizi socio – assistenziali previsti dalla L. R. n. 22/86 ed in conformità alle direttive di cui al Decreto Presidenziale del 28/maggio/1987, nonché la L. 328/00, quali atti di indirizzo generale ai fini di istituire il regolamento tipo ad orientamento dell'attività del Comune.

ART. 2

SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA

- 1) Il Comune di Priolo Gargallo provvede ad erogare il servizio di assistenza economica, inteso come intervento assistenziale esplicito in favore di persone e/o nuclei familiari che versano per qualsiasi causa in condizione di disagio economico, come previsto dall'art. 3 della L. R. n. 22/86, dal regolamento tipo dell'organizzazione dei servizi socio – assistenziali, emanato con D. P. R. S. del 28/05/1987, nonché dalla L. 328/2000.
- 2) L'erogazione dell'assistenza economica è subordinata:
 - a) all'individuazione di una condizione di insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere o che, di fatto, provvedano all'integrazione di tale reddito;
 - b) all'effettuazione degli accertamenti del caso nelle forme e secondo i criteri previsti dal presente regolamento;
 - c) alla valutazione della possibilità di erogare servizi e prestazioni alternative;
 - d) all'accertamento, in sede di istruttoria, che l'assistenza economica, in relazione ai fatti ed agli elementi contingenti, sia l'unica in grado di fornire risposte adeguate al bisogno dell'utente.

ART. 3

FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA

- 1) Le forme di intervento economico a sostegno dei soggetti disagiati sono articolate nella maniera seguente:
 - a) Assistenza economica straordinaria;
 - b) Assistenza economica temporanea;
 - c) Assistenza economica continuativa;
 - d) Assistenza economica abitativa;
 - e) Assistenza integrativa in favore di nuclei con minori, anziani, inabili a rischio di istituzionalizzazione o dimessi da strutture residenziali;
 - f) Contributi in favore di gestanti nubili e donne sole e/o con figli a carico (ragazze madri, donne separate, vedove ecc.);
 - g) Assistenza economica per servizi in favore della collettività;
 - h) Assistenza economica mediante interventi assistenziali in natura;
 - i) Contributi ai soggetti richiedenti prestazioni ex O.N.A.O.L.I. appartenenti a nuclei orfanili di cui alla L. R. n. 22/86 ed alla L. 328/00.
- 2) Gli interventi assistenziali di cui al precedente comma soggiacciono, nell'ambito della corrispondente previsione di legge, alla disciplina normativa contenuta nei successivi articoli.

ART. 4

SOGGETTI ASSISTIBILI

- 1) Possono accedere ai servizi di assistenza economica previsti dal presente regolamento i cittadini residenti nel comune che versino in stato di disagio economico derivante da comprovata mancanza o inadeguatezza del reddito, rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, secondo le condizioni ed i criteri fissati dai successivi commi.
- 2) In relazione al precedente comma viene specificato che:
 - a) I servizi, gli interventi urgenti e/o di assistenza per i quali il presente regolamento prescrive l'esercizio dell'azione di rivalsa presuppongono il possesso, da parte dei richiedenti, della residenza;
 - b) Gli altri servizi ed interventi previsti dal presente regolamento presuppongono la residenza del richiedente da almeno un anno nel territorio comunale interessato ad eccezione dei casi previsti dal successivo comma;
- 3) Agli interventi di assistenza economica urgenti possono accedere, in caso di inderogabile esigenza assistenziale i soggetti temporaneamente presenti nel territorio comunale, anche se

stranieri, fermo restando che in tali casi l'intervento assistenziale non potrà superare il periodo di mesi uno, non rinnovabile, fatta salva la facoltà di concedere contributi straordinari secondo i criteri e le modalità fissati dal presente regolamento.

ART. 5

I.S.E., I.S.E.E. ED I.S.E. ATTUALIZZATO

1) In tutti i casi previsti nel presente regolamento, nei quali l'intervento del Servizio Sociale sia dovuto in rapporto alle capacità economiche del soggetto ed in particolare per coloro che richiedono prestazioni sociali, i redditi da prendere in considerazione vanno definiti con le modalità indicate nel D. lgs. n.109/98, nel D.P.C.M. n. 221/99 e nel D. lgs. n. 130/2000 e successive modificazioni o integrazioni, nonché dal Decreto Assessoriale del 15/04/2003.

2) Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito dei percorsi assistenziali integrati di natura socio – sanitari erogati a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Sanitarie Provinciali, le disposizioni di cui al D.lgs. n. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni si applicano al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza.

Esse tengono conto, ai fini dell'ammissione alla prestazione, della situazione economica del solo assistito.

3) L'accesso agevolato ai servizi sociali e i criteri unificati di valutazione economica sono regolati dal decreto del 15 Aprile 2003 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali.

È fatta salva qualsiasi diversa previsione normativa nazionale o regionale.

4) Per le prestazioni in cui è prevista la compartecipazione economica, nel caso in cui il richiedente non sia in grado di provvedere, il Servizio Sociale comunicherà al richiedente stesso e ai soggetti obbligati per gli alimenti, la quota dovuta quale concorso al pagamento del servizio. Qualora i soggetti obbligati agli alimenti non provvedano alla compartecipazione, ancorché ne abbiano la possibilità economica, l'Amministrazione Comunale avvierà le procedure necessarie per il recupero della spesa, garantendo l'erogazione della prestazione.

5) Allorquando il richiedente sia in grado di provvedere e si verifichi morosità nel pagamento di quanto dovuto a titolo di compartecipazione protrattasi per mesi tre, l'erogazione della

prestazione viene sospesa e verrà riattivata con le modalità stabilite da apposita determinazione dirigenziale e comunque previo il completo saldo del debito pregresso.

ART. 6

ESPLICITAZIONE DELLO STATO DI DISAGIO/BISOGNO ECONOMICO

CON RIFERIMENTO ALLE DIVERSE FORME DI ASSISTENZA/FABBISOGNO ASSISTENZIALE

In relazione al precedente art. 3 lo stato di disagio/bisogno economico viene definito secondo i criteri sotto riportati:

- a) Agli effetti dell'assistenza economica straordinaria lo stato di disagio/bisogno economico sussiste in presenza delle condizioni reddituali, di cui alla certificazione ISE o ISEE atualizzata, consolidate nell'anno fiscale vigente e delle condizioni soggettive straordinarie previste dalle disposizioni del presente regolamento che disciplinano tale forma di assistenza in riferimento ai singoli soggetti e/o al nucleo familiare.
- b) Agli effetti dell'assistenza continuativa si considerano in condizione di disagio/bisogno economico i soggetti/nuclei familiari che hanno una situazione reddituale, di cui alla certificazione ISE o ISEE atualizzata, inferiore alla soglia del "Minimo Vitale", inteso come livello reddituale minimo per soddisfare le esigenze fondamentali di vita individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale; di guisa, che il fabbisogno individuale è costituito dalla differenza fra l'ammontare del reddito costituente il minimo vitale, determinato in conformità a quanto specificato dal presente regolamento e le risorse economiche effettive del nucleo familiare.
- c) Agli effetti dell'assistenza economica esplicitata nel precedente art. 3 lo stato di disagio/bisogno economico sussiste in presenza delle condizioni soggettive, di fatto e reddituali, di cui alla certificazione ISE o ISEE atualizzata, previste dalle specifiche norme del presente regolamento, nonché, per quanto concerne l'assistenza conseguibile attraverso l'attività lavorativa, al presupposto giuridico della determinazione dell'Ente di utilizzare il soggetto richiedente in attività lavorative socialmente utili.

ART. 7

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE

- 1) In relazione al precedente articolo, sub lettera "b" e per tutti gli effetti del presente regolamento, per quota mensile base del Minimo Vitale, idonea a far fronte alle spese mensilmente necessarie per i bisogni elementari di vita, s'intende la quota corrispondente alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

- 2) Il fabbisogno minimo corrispondente al minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando i parametri sotto specificati:
- CAPO FAMIGLIA – 75% della quota base di cui al I comma;
 - CONIUGE A CARICO – 25% della quota base di cui al I comma;
 - FAMILIARE A CARICO FINO A 14 ANNI DI ETA' – 35% della quota base di cui al I comma;
 - ALTRI FAMILIARI A CARICO – 15% della quota base di cui al I comma.
- 3) Il fabbisogno economico corrispondente al minimo vitale, di cui al precedente comma, viene riferito, ai fini dell'erogazione dei benefici assistenziali, alle spese da sostenere per i seguenti bisogni assistenziali:
- a) Alimentazione,
 - b) Abbigliamento,
 - c) Governo della casa,
 - d) Vita di relazione.

Tale fabbisogno economico per le stesse finalità non comprende:

- a) Il canone di locazione, in relazione al quale viene riconosciuta separatamente una quota non superiore al 50% dello stesso canone per l'alloggio abitativo dal richiedente o dal suo nucleo familiare, qualora venga dimostrato dall'istante la sussistenza del rapporto locativo;
 - b) Le spese sanitarie, analiticamente documentate che, eventualmente, restassero a carico del richiedente o dei suoi componenti il suo nucleo familiare in base alla normativa sull'assistenza sanitaria obbligatoria e sempre che non derivino da libere scelte del richiedente.
- 4) Ai fini della verifica del fabbisogno assistenziale degli utenti, il competente servizio comunale dovrà operare un'analisi delle condizioni familiari accertando e verificando ogni forma di reddito, attraverso la certificazione ISE o ISEE aggiornata.

Il relativo accertamento va operato con riferimento anche alla situazione reddituale che si registra al momento della presentazione dell'istanza.

Il raffronto tra l'importo corrispondente al minimo vitale e le entrate complessive, di cui sopra, consentirà di verificare la sussistenza o meno del fabbisogno assistenziale principale o aggiuntivo, a seconda che da tale raffronto emerga una differenza positiva o negativa, fatti salvi i limiti di reddito di miglior favore previsti dal presente regolamento per determinare particolari forme di assistenza.

ART. 8

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

- 1) La richiesta di prestazione assistenziale deve essere presentata per iscritto, utilizzando l'apposito modulo fornito dall'Amministrazione.
- 2) All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire la condizione di disagio, la natura e l'entità dello stesso. In ogni caso le relative istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) Certificazione o autocertificazione comprovante la residenza del richiedente e dei soggetti componenti il nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare;
 - b) Certificazione o autocertificazione dalla quale risulti la composizione del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare;
 - c) Certificazione ISE o ISEE aggiornata attestante la situazione reddituale di tutti i componenti maggiorenni ed il possesso di beni mobili non indispensabili per la deambulazione e/o per il lavoro nonché di beni immobili, esclusa la casa di proprietà in cui il richiedente abita;
 - d) Autocertificazione attestante ogni provento conseguito a qualsiasi titolo anche non soggetto a dichiarazione reddituale ai fini impositivi;
 - e) Certificazione o autocertificazione di frequenza scolastica dei componenti il nucleo familiare, qualora ricorra tale evenienza;
 - f) Altra valida documentazione, in originale o in copia, ritenuta utile ai fini della richiesta presentata (ricevute comprovanti il pagamento di canoni di locazione, bollette Luce, Telefono, Gas, ecc.), secondo le indicazioni riportate nell'apposito modello di istanza fornito dall'Amministrazione Comunale.
- 3) Per le istanze volte ad ottenere trattamenti assistenziali, ai sensi del presente regolamento è previsto l'obbligo di attivare l'azione di rivalsa. Pertanto, devono essere corredate a pena di inammissibilità, da dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l'eventuale presenza di soggetti obbligati agli alimenti.

CAPO II

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

ART. 9

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

1) L'assistenza economica straordinaria, prevista dal precedente art. 3 sub lettera "a", rappresenta un intervento economico "una tantum" rivolto a soggetti e/o nuclei in condizioni di disagio derivante da situazioni impreviste ed eccezionali, che incidano sulle normali condizioni di vita del soggetto e/o del nucleo, opportunamente documentate e verificate dall'ufficio di Servizio Sociale.

Tali situazioni devono concernere:

- a) Condizioni patologiche particolarmente gravi, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, interventi chirurgici di carattere eccezionale, terapie costose e prolungate, necessità di applicazioni di protesi (con esclusione delle protesi dentarie);
 - b) Improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo, sfratto esecutivo, ordinanza di sgombero emessa dell'autorità competente;
 - c) Dimissioni dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria;
 - d) Grave handicap fisico accompagnato da condizioni di insufficienza economica e dalla mancanza di altre forme di assistenza istituzionale;
 - e) Contributo straordinario sulle spese funerarie per gli indigenti;
 - f) Situazioni impreviste ed eccezionali che incidono sulle normali condizioni di vita di un soggetto o del suo nucleo familiare es. perdita del lavoro, etc..
- 2) Il requisito necessario per poter beneficiare del sussidio economico straordinario è il rispetto del limite del minimo vitale che non deve essere oltre la volta e mezza;
- 3) I criteri di quantificazione del contributo sono disciplinati dai successivi commi.

Gli istanti che presentano un certificato ISE entro il limite del minimo vitale, potranno beneficiare di un sussidio la cui entità non determinerà il superamento del triplo del minimo vitale, del nucleo familiare di appartenenza;

gli istanti che presentano, invece, un certificato ISE compreso tra un centesimo oltre il minimo vitale ed il limite di una volta e mezzo il minimo vitale, potranno beneficiare, compatibilmente con le risorse economiche disponibili nel bilancio comunale, di un sussidio la cui entità, tuttavia, non determinerà il superamento del doppio del minimo vitale del nucleo familiare di appartenenza.

ART. 10

DISCIPLINA DEI CASI DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

A) Contributo straordinario per gravi condizioni patologiche, (art. 9 I comma, lettera "a").

A 1) I cittadini che intendono accedere al beneficio di cui alla lettera "a" I comma del precedente articolo dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione indicata al precedente art. 8, il certificato medico comprovante la patologia, la documentazione in originale inerente le spese sostenute o da sostenere, per casi eccezionali quali trasporto malato con o senza barella c/o centri specializzati ecc. ed una dichiarazione, redatta ai sensi della vigente normativa in tema di autocertificazione e di dichiarazioni sostitutive, con la quale il richiedente attesti se abbia inoltrato o meno istanza di rimborso all'Azienda Sanitaria Provinciale o ad altre Enti di competenza e se abbia o meno ricevuto tali rimborsi, specificandone, in caso positivo, l'entità complessiva.

A 2) Il contributo straordinario viene determinato in base alle spese sostenute, documentate in originale ed in ogni caso, fino ad una cifra massima del triplo del minimo vitale.

B) Contributo straordinario per ospitalità per perdita di alloggio (art. 9 I comma lettera "b").

B 1) I cittadini che intendono accedere al beneficio di cui alla lettera "b" I comma del precedente articolo dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione comprovante la condizione di perdita della fruibilità dell'alloggio per causa non imputabile alla loro volontà o anche a seguito di sfratto per morosità.

Il servizio sociale comunale, sulla base della valutazione complessiva della situazione socio – familiare, potrà proporre:

B.1 a) Il contributo straordinario/ospitalità a carico del Comune;

B. 1 b) Il contributo economico straordinario per perdita dell'alloggio.

B. 1 a) Il contributo straordinario per ospitalità di cui alla precedente lettera "a" soggiace alla seguente disciplina:

- presso ostelli, alberghi di classe sociale, locande e centri di accoglienza, casa famiglia e comprende, ove ciò sia ritenuto necessario, anche il vitto e può essere proposto dal servizio sociale per il tempo strettamente necessario a ricercare una soluzione alloggiativa. Essa, di norma, non può protrarsi per lunghi periodi ad eccezione dei casi di inserimento c/o strutture idonee quali casa famiglia, comunità alloggio, centri di accoglienza, ecc., al fine di individuare una soluzione idonea a consentire soggetto/nucleo assistito e di beneficiare del contributo straordinario per perdita dell'alloggio prevista dal successivo comma, con esclusione del contributo per l'assistenza abitativa previsto dall'art. 12 denominato Assistenza Abitativa del presente regolamento.

B. 1 b) Il contributo straordinario per perdita dell'alloggio di cui alla precedente lettera "b" soggiace alle seguenti condizioni

- viene determinato, su proposta del servizio sociale, ove non ricorrano i motivi di esclusione di cui al precedente comma ed è inteso quale contributo sulle spese di trasloco, nuovo allacciamento elettrico, nuova locazione ed altre spese pertinenti, tutte documentate con ricevute/fatture ecc. Per accedere al beneficio il reddito complessivo del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non deve superare il minimo vitale;
- il contributo stesso è alternativo sia al contributo per l'assistenza abitativa disciplinato dal successivo art. 12 denominato Assistenza Abitativa che al contributo/ospitalità a carico del Comune di cui alla lettera "a" del presente articolo.

C) Contributo straordinario a seguito di dimissioni dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria (art. 9 I comma lettera "d").

I cittadini che intendono accedere al beneficio sopracitato dovranno presentare regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di cui al precedente art. 8 denominato "Modalità di presentazione delle istanze", idonea documentazione con data non anteriore ad un anno, comprovante la condizione di disabilità mentale rilasciata dalla competente struttura sanitaria.

D) Contributo straordinario per sostegno economico in favore delle famiglie di soggetti portatori di grave handicap (art. 9 I comma lettera "d").

Il contributo straordinario previsto dal precedente art. 9 I comma lettera "d", che è comunque alternativo all'assistenza economica continuativa, all'assistenza abitativa ed al servizio di aiuto domestico, va determinato in relazione alla situazione familiare dell'assistito.

E) Contributo straordinario sulle spese funerarie per gli indigenti.

E. 1) Qualora presso le strutture ospedaliere pubbliche o private, ubicate nel territorio comunale, decedano soggetti indigenti privi di assistenza familiare o appartenenti a nuclei familiari che versano in uno stato di disagio economico tale da non consentire il sostenimento delle spese funerarie, l'amministrazione comunale interviene economicamente facendosi carico della spesa relativa all'acquisto della cassa funebre di tipo economico, del trasporto della salma dal luogo del decesso al cimitero comunale.

Analogo intervento assistenziale, in presenza dei presupposti precedentemente specificati, si esegue qualora il decesso dell'indigente avvenga presso la propria abitazione, ubicata nel territorio comunale.

E. 2) Per le finalità di cui al precedente comma, al fine di individuare la ditta che è disponibile a prestare il servizio, consistente nella fornitura della cassa funebre, del trasporto della salma e,

nel caso di soggetti abbandonati, anche del disbrigo della relativa pratica d'ufficio, si procederà con l'osservanza delle procedure e della normativa vigente.

E. 3) Il trattamento e le modalità assistenziali descritti ai precedenti commi si applicano, a prescindere dallo stato di disagio economico, in caso di decesso nell'ambito del territorio comunale di soggetti totalmente abbandonati, anche non residenti o domiciliati nel comune. Ciò avverrà qualora, da parte della struttura ospedaliera presso cui avviene il decesso o da parte del servizio comunale di assistenza sociale, venga formalmente comunicata al Comune l'evenienza di cui sopra, unitamente all'attestazione che il soggetto abbandonato, prima di morire, non ha fornito elementi informativi in ordine a parenti tenuti all'assistenza, né ha costituito un fondo spese per far fronte agli oneri funerari.

E. 4) L'intervento contributivo di cui al presente articolo, in relazione all'urgenza determinata da evidenti ragioni igienico sanitarie, viene attuato con ordinanza del Sindaco o da chi ne fa le veci.

F) Altre Situazioni impreviste.

Qualsiasi altra situazione imprevista ed eccezionale che incide sulle normali condizioni di vita di un soggetto o del suo nucleo familiare es. perdita del lavoro, etc.. con proposta motivata da parte del competente ufficio che proporrà l'assegnazione di un contributo straordinario urgente al fine di fronteggiare nell'immediato quanto accaduto con l'esibizione della documentazione necessaria.

CAPO III

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA

ART. 11

ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA

L'A. C. può accordare l'assistenza temporanea attraverso l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre, prorogabile per situazioni eccezionali ad altri tre mesi, in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente od il relativo nucleo familiare normalmente dispongono. L'entità del contributo mensile è commisurata all'eccezionalità dell'evento; non può essere comunque superiore al doppio del minimo vitale ed è finalizzata al superamento della situazione problematica. Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo, sempre che residenti da oltre un anno nel comune al quale avanzano richiesta.

ART. 12

DISCIPLINA DEI CASI DI ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA

A 1) Contributo temporaneo per decesso, fatto delittuoso, abbandono o detenzione di un congiunto costituente l'unico sostentamento reddituale.

I cittadini che intendono accedere al beneficio dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di cui al citato art. 8, valida documentazione comprovante lo stato di disagio derivante da decesso, fatto delittuoso, abbandono, detenzione di congiunto che rappresenta l'unico sostentamento economico della famiglia, a condizione che l'evento si sia verificato nei sei mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza.

Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo, sempre che residenti da oltre un anno nel comune di Priolo Gargallo.

Il contributo di cui al precedente punto è da ritenersi alternativo all'assistenza economica continuativa e viene determinato fra un minimo di € 750,00 ed un massimo di € 2.100,00.

A 2) Assistenza Abitativa

1) L'A. C., al fine di consentire a soggetti/nuclei che versano in grave stato di disagio economico di vivere in ambiente di tipo familiare, può accordare agevolazioni contributive a titolo di assistenza abitativa.

2) Al contributo economico per l'assistenza abitativa possono accedere, secondo i parametri di seguito riportati, i cittadini residenti nel comune da almeno un anno in stato di bisogno, con reddito familiare complessivo non superiore al minimo vitale, non proprietari di beni immobili, ad esclusione di quelli necessari per il lavoro e/o la deambulazione, che siano nella condizione di

dimostrare la indisponibilità di soggetti obbligati agli alimenti secondo quanto specificato al precedente art. 13 assistenza economica continuativa, comma 2 lettera "c".

3) L'intervento assistenziale si concretizza attraverso un contributo da erogare mensilmente per la durata temporanea di mesi tre, a titolo di rifusione delle spese di conduzione dell'abitazione, secondo i seguenti criteri:

- a) fino ad un importo massimo mensile di € 300,00;
- b) Le spese per luce e riscaldamento dell'abitazione in ragione del 30% del relativo canone bimestrale e, comunque, fino ad un importo massimo di € 100,00.

4) Per favorire la permanenza degli anziani ultrasettantacinquenni nel proprio naturale ambiente di vita, sempre che sussistano i requisiti di cui al precedente comma, l'A. C. può concedere un contributo economico, finalizzato all'assistenza abitativa, entro i seguenti limiti:

- a) Fitto, se il richiedente non è proprietario di beni immobili *limite massimo mensile € 300,00;*
- b) Canone acqua, telefono, gas, luce *limite massimo complessivo € 100,00;*
- c) Spese per allacciamento ENEL *una tantum € 150,00;*
- d) Spese per ri - pitturazione e piccole riparazioni abitazione *limite massimo annuo € 700,00.*

5) Il contributo, di cui ai precedenti commi, previa istanza al sindaco corredata dalla documentazione prevista all'art. 8 comma 2, oltre che da una copia autentica del contratto di locazione e dalle ricevute/fatture/bollette in originale, verrà concesso per un periodo di mesi tre, rinnovabili su proposta motivata dell'ufficio di servizio sociale e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi annui.

6) Per i cittadini diversamente abili gravi l'assistenza abitativa può essere erogata mediante pagamento di una quota parte del canone di locazione dell'alloggio di abitazione e fino alla concorrenza del complessivo canone di locazione di una unità immobiliare realizzata secondo la normativa vigente in materia di edilizia sovvenzionata, per un periodo non superiore a sei mesi annui.

7) Il contributo di assistenza abitativa è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dal precedente art. 9 comma 1 lettera "b".

CAPO IV

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA PERIODICA O CONTINUATIVA

ART. 13

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

- 1) L'Amministrazione Comunale, al fine di garantire le condizioni di vita di carattere fondamentale, può accordare l'assistenza economica continuativa nell'ambito del fabbisogno del "minimo vitale" e delle disponibilità finanziarie dell'ente.
- 2) L'assistenza economica continuativa può essere accordata, secondo i criteri di cui al successivo comma, alle persone singole e ai nuclei familiari di convivenza di tipo familiare che dimostrino la sussistenza dei seguenti presupposti:
 - a) Residenza, secondo quanto previsto dal precedente art. 4;
 - b) Mancanza di reddito o fruizione, da parte del richiedente, di un reddito inferiore alla quota del minimo vitale;
 - c) Mancanza assoluta di parenti obbligati agli alimenti o mancata disponibilità da parte dei soggetti obbligati di un reddito complessivo superiore al triplo della fascia esente del minimo vitale, oppure formale rifiuto da parte dei soggetti obbligati, in possesso di un reddito superiore al limite di cui sopra, a prestare adeguata assistenza economica al congiunto in difficoltà.
- 3) L'intervento assistenziale consiste nell'erogazione al soggetto/nucleo familiare interessato, per il tempo strettamente necessario al reperimento, da parte dell'assistito, di fonti di sostentamento, di un contributo mensile di importo pari alla quota occorrente per il raggiungimento della soglia economica mensile del "minimo vitale", come determinata al precedente art. 7, fatte salve le condizioni previste dal successivo articolo.
- 4) L'assistenza economica continuativa è concessa a tempo indeterminato, con revisione semestrale e può essere sospesa in qualsiasi momento, qualora siano mutate le condizioni o che il soggetto/nucleo interessato abbia rifiutato un lavoro.
- 5) I cittadini che intendono accedere a tale beneficio devono produrre istanza corredata dalla documentazione specificata all'art. 8 del presente regolamento e da ogni altra certificazione e documentazione ritenuta utile per comprovare la particolare condizione di disagio economico.
- 6) Il beneficio dell'assistenza economica continuativa è alternativo a qualsiasi altro beneficio di assistenza economica.

ART. 14

LIMITI E CRITERI PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

- 1) Ai fini della quantificazione del minimo vitale e del relativo fabbisogno economico assistenziale si fa riferimento ai criteri riportati all'art. 7 del presente regolamento.
- 2) L'attivazione dell'assistenza continuativa soggiace, comunque, ai limiti e alle condizioni sotto specificati:
 - a) ai soggetti richiedenti che siano, per età e per condizione fisiche, idonei all'attività lavorativa, verrà proposto preventivamente l'erogazione di una assistenza economica attraverso la prestazione di servizi a favore della collettività, secondo quanto previsto dal successivo art. 15;
 - b) ai soggetti richiedenti, appartenenti a nuclei orfanili già assistiti, ai sensi della ex L. R. n. 22/86, art. 16 lettera i) e che, comunque, abbiano i requisiti indicati nel regolamento approvato con Decreto Ministeriale del 10/05/1975, viene concesso un contributo economico in forma continuativa. Ai fini dell'accesso al beneficio occorre:
 - b. 1) residenza nel Comune da almeno un anno;
 - b. 2) età inferiore a 18 anni al momento del decesso o della morte presunta, dichiarata dal Tribunale, di uno dei genitori, alla data di presentazione dell'istanza;
 - b. 3) reddito del nucleo familiare non superiore al minimo vitale, annualmente rivalutato.L'assistenza viene concessa, con revisione semestrale, secondo i criteri del minimo vitale. Ai fini del computo del reddito familiare, ISE o ISE attualizzato, vengono considerati i redditi complessivi del nucleo familiare anagrafico e/o di fatto, a qualsiasi titolo percepiti, riferiti all'anno in cui viene chiesta l'ammissione al beneficio.
Il beneficio viene concesso fino al compimento del 18° anno di età e, comunque, nel caso in cui l'orfano beneficiario segua un corso di studi regolarmente riconosciuto e sia in regola con le materie annualmente previste fino al 21° anno di età.
Il beneficio viene sospeso nel caso di:
 - superamento dell'età stabilita,
 - matrimonio dell'orfano assistito,
 - ammissione ad altre forme di contributo o di servizio erogato dall'A.C.,
 - ricovero a convitto, con retta a carico dell'A.C.
 - c) Il contributo corrisponderà al fabbisogno economico determinato per il raggiungimento del minimo vitale, soltanto se la situazione del bilancio lo consentirà. In caso diverso, sarà

accordato il contributo nella percentuale stabilita dagli organi competenti con apposito atto.

ART. 15

CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZI UTILI ALLA COLLETTIVITA'

- 1) Il contributo economico per servizi a favore della collettività può essere erogato a tutti i cittadini residenti da almeno un anno nel Comune di Priolo Gargallo, che siano privi di un'occupazione e versino in stato di bisogno.
- 2) L'obiettivo principale del contributo in oggetto è l'eliminazione di ogni forma di mero assistenzialismo. Il contributo mira, infatti, al reinserimento sociale, mediante l'assegnazione di un'attività lavorativa a soggetti portatori di disagio sociale.
- 3) Possono accedere al contributo le donne di età compresa tra i 18 ed i 55 anni e gli uomini di età compresa tra i 18 ed i 60 anni.
- 4) Per ogni nucleo familiare potrà usufruire del contributo economico a favore della collettività soltanto un componente.
- 5) Le istanze intese a beneficiare del contributo, redatte su appositi moduli predisposti dal Comune, devono essere presentate all'Ufficio di Servizio Sociale, corredate dai seguenti documenti:
 - a) Copia della certificazione ISE o ISE aggiornata,
 - b) Ricevuta del canone di locazione, se esistente tale contratto,
 - c) Certificato medico del richiedente attestante l'idoneità fisica a svolgere l'attività lavorativa richiesta dall'Amministrazione,
 - d) Altri documenti ritenuti utili a comprovare le particolari condizioni di bisogno.
- 6) È consentito presentare autodichiarazioni per attestare il possesso di dati e/o situazioni personali a norma del D.P.R. 445/00.
- 7) Entro il termine previsto dalla data di scadenza della presentazione delle istanze, indicata nel bando pubblico, l'Ufficio redigerà apposita graduatoria delle istanze pervenute, attenendosi ai seguenti parametri:

REDDITO			CASA IN LOCAZIONE			CONDIZIONE FAMILIARE						
DA	A	PUNTI	CANONE MENSILE			FIGLI						
			DA	A	PUNTI	N	1	2	3	4	5	6
€ 0,00	€ 2.582,00	10				PUNTI						
€ 2.582,01	€ 3.098,00	9	€ 0,00	€ 25,81	0,00							
€ 3.098,01	€ 3.615,00	8	€ 25,82	€ 51,63	0,50	Minorenne	3	6	9	12	15	18
€ 3.615,01	€ 4.131,00	7	€ 51,64	€ 77,45	1,00	Maggiorenne studente a carico	2	4	6	8	10	12
€ 4.131,01	€ 4.648,00	6	€ 77,46	€ 103,27	1,50	Maggiorenne non studente	1	2	3	4	5	6
€ 4.648,01	€ 5.164,00	5	€ 103,28	€ 129,09	2,00	COMPONENTE NUCLEO FAMILIARE						
€ 5.164,01	€ 5.681,00	4	€ 129,10	€ 154,91	2,50							PUNTI
€ 5.681,01	€ 6.197,00	3	€ 154,92	€ 180,73	3,00	In condizione di detenzione			2			
€ 6.197,01	€ 6.713,00	2	€ 180,74	€ 206,55	3,50	In comunità di recupero			2			
€ 6.713,01	€ 7.230,00	1	€ 206,56	€ 232,37	4,00							
€ 7.230,01	€ 8.000,00	0	€ 232,38	€ 258,19	4,50							
			€ 258,20	€ 284,01	5,00							
			€ 284,02	€ 309,83	5,50							
			€ 309,84	€ 335,65	6,00							
			€ 335,66	€ 361,47	6,50							
			€ 361,48	€ 387,29	7,00							
			€ 387,30	€ 413,11	7,50							
			€ 413,12	€ 438,93	8,00							
			€ 438,94	€ 464,93	8,50							
			€ 464,76	€ 490,57	9,00							
			€ 490,58	€ 516,39	9,50							
			€ 516,40	€ 542,21	10,00							
			€ 542,22	€ 568,03	10,50							
			€ 568,04	€ 593,85	11,00							
			€ 593,86	€ 619,67	11,50							
			€ 619,68	€ 645,49	12,00							
			€ 645,50	€ 671,31	12,50							

Le predette fasce di reddito con i relativi punteggi sono riferite sia ai redditi percepiti nell'anno precedente la presentazione dell'istanza che a quelle dell'anno in corso.

- 8) L'istanza per l'espletamento del servizio in favore della collettività è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica, fatta eccezione per i contributi straordinari.

ART. 16

LIMITI E CRITERI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'

1) La valutazione dello stato di bisogno è rilevata e relazionata dall'Assistente Sociale. Essa è proposta al responsabile dell'Ufficio/settore ed approvata con Determina Dirigenziale del settore.

- 2) Gli utenti individuati dovranno dichiarare, in apposito modello, di essere disponibili a prestare attività, consapevoli che in nessun caso detta prestazione può assumere il carattere di lavoro subordinato.
- 3) In caso di rinuncia al servizio in favore della collettività e/o di rifiuto a svolgere l'attività od in caso di mancata presentazione non giustificata da motivi documentati verrà sospeso immediatamente il contributo economico. Entro tre giorni dagli accadimenti, il Responsabile del Servizio revocherà definitivamente il beneficio all'utente e vi subentreranno i soggetti immediatamente seguenti in graduatoria.
- 4) Ai fini dell'inserimento nella graduatoria si darà priorità a chi non ha precedentemente beneficiato del servizio. A parità di punteggio, precede l'utente che ha a carico figli minori.
- 2) Il Responsabile del procedimento assegna le richieste pervenute all'Assistente Sociale la quale, sulla base delle indagini del progetto deliberato dall'Amministrazione, su proposta dell'Ufficio, di volta in volta competente, dell'analisi della domanda, il proprio motivato parere, anche in ordine all'attività cui assegnare il lavoratore e propone una graduatoria degli aventi diritto, da sottoporre all'approvazione del Dirigente.
- 3) I soggetti beneficiari potranno essere utilizzati dall'A. C. per svolgere i servizi di utilità collettiva nei seguenti settori:
 - a) Custodia, vigilanza, tutela e manutenzione di strutture pubbliche, cimiteri, impianti sportivi e parchi pubblici, ciò anche in supporto alle stesse attività svolte dal Comune in proprio o tramite convenzioni con terzi;
 - b) Interventi in materia di protezione civile;
 - c) Prestazioni di servizi alle persone assistite dal Comune;
 - d) Servizi di pulizia presso gli edifici comunali o negli spazi di pertinenza del comune (ad es. spiagge);
 - e) Qualsiasi altra attività che l'A.C. riterrà opportuno avviare mediante il servizio utile alla collettività.

ART. 17

ISTRUTTORIA

- 1) Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione per gli infortuni durante il servizio e responsabilità civile, prevista nel progetto annuale con relativa previsione di spesa.
- 2) I soggetti ammessi a beneficiare del contributo economico per servizi a favore della collettività dovranno essere avvisati, con congruo anticipo, prima dell'inizio previsto del servizio,

mediante comunicazione scritta da parte dell'ufficio competente, ove sarà comunicato il tipo e la durata del servizio da espletare.

- 3) La disponibilità a svolgere il servizio da parte di soggetti incaricati dovrà essere comunicata all'ufficio competente nei termini fissati, prima dall'inizio del servizio.

Gli interessati possono, in qualsiasi momento, porre fine senza alcun preavviso al servizio con semplice comunicazione scritta. Qualora si instaurino situazioni oggettive e/o soggettive che vanifichino il valore sociale e le finalità delle iniziative del "servizio utile alla collettività".

- 4) Ogni assistito che presterà detto servizio riceverà un compenso orario di € 6,00 per un massimo di n. 20 ore settimanali comunque da ripartire secondo le esigenze espresse nel progetto iniziale di previsione.

Il rapporto tra l'attività volontaria prestata ed il contributo erogato non dovrà mai avere le caratteristiche di retribuzione, dovendosi escludere il contratto d'opera di cui all'art. 2222 del C. C. vietato dalla Legge 23.10.1960 n. 1369.

- 5) La vigilanza su tale servizio è affidata ai responsabili dei settori comunali presso cui saranno allocati gli assistiti.
- 6) Le attività lavorative di cui ai precedenti commi non costituiranno rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato né a tempo determinato, in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma di assistenza.

Dall'incarico si decade in caso di assenza ingiustificata. In caso di assenza per malattia il beneficiario dovrà esibire idonea certificazione medica e le ore di assenza saranno detratte dalla liquidazione. In tutti i casi di mancata prestazione lavorativa, per qualunque causa, sia per malattia, sia per festività non è prevista la possibilità di recupero.

- 7) Le prestazioni dei soggetti ammessi al servizio non potranno essere configurate come lavoro subordinato;
- 8) I soggetti avviati verranno utilizzati, assicurati, compensati e gestiti in maniera analoga ai soggetti impiegati nei progetti di lavoro socialmente utili, autorizzati dall'Assessorato Regionale del Lavoro, ai sensi della normativa vigente. In ogni caso, gli stessi soggetti, non potranno essere utilizzati nell'arco dell'anno per un periodo superiore a due trimestri lavorativi;
- 9) L'A.C. nel corso dell'anno solare potrà assicurare turni trimestrali di attività sulla base delle disponibilità di bilancio. Gli addetti ai turni non potranno, in ogni caso, svolgere prestazioni di durata superiore a n. 20 ore settimanali. Il corrispettivo per il servizio è stabilito forfettariamente in € 6,00 ad ogni ora di attività.

- 10) Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne e per un massimo di due turni, nell'arco dell'anno.
- 11) I beneficiari potranno essere riconfermati solo due volte nello stesso anno a trimestri alterni. Con gli stessi, l'A.C. terrà incontri di orientamento e verifica.

ART. 18

SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA INTEGRATIVA PER NUCLEI CON MINORI, DISABILI ED ANZIANI A RISCHIO DI ISTITUZIONALIZZAZIONE O DIMESSI DA STRUTTURE RESIDENZIALI

- 1) Allo scopo di favorire la permanenza e, eventualmente, il rientro di minori, disabili ed anziani nella propria famiglia o, comunque, in altro idoneo nucleo familiare evitando forme di istituzionalizzazione e riconoscendo alla famiglia stessa un ruolo centrale, l'A. C. può dare corso ad interventi di assistenza economica integrativa in favore di nuclei familiari nel cui ambito si registri la presenza di minori, disabili ed anziani a rischio di istituzionalizzazione o di soggetti dimessi da strutture residenziali.
- 2) Nell'ambito previsionale di cui al precedente comma, può essere erogato un contributo integrativo del reddito familiare nella misura annualmente stabilita dall'A. C., previo relativo parere dell'assistente sociale comunale incaricata.
- 3) Qualora all'interno di uno stesso nucleo familiare siano presenti due o più soggetti a rischio di istituzionalizzazione o già deistituzionalizzati, il contributo giornaliero non potrà comunque superare il doppio della misura indicata al precedente comma.
- 4) Possono chiedere l'ammissione al servizio, previa opportuna istanza corredata dalla documentazione indicata all'art. 8 del presente regolamento, i cittadini/nuclei familiari residenti nel comune da almeno un anno ed il cui reddito complessivo non superi il minimo vitale e che siano componenti di un nucleo familiare all'interno del quale vivano soggetti anziani, minori, inabili a rischio di istituzionalizzazione o rientranti in famiglia dopo un periodo di istituzionalizzazione medio/lungo.
- 5) L'istanza, nel caso in cui sia conseguente a deistituzionalizzazione, deve essere presentata entro e non oltre due mesi dalla data delle avvenute dimissioni.
- 6) L'ammissione al servizio viene proposta dal servizio sociale comunale con un progetto di intervento personalizzato che, in relazione alla situazione complessiva del nucleo familiare, individuerà l'ammontare del contributo da concedere, la durata dell'ammissione al beneficio e l'eventuale inserimento in altri servizi integrativi (centri diurni, corsi di formazione).
- 7) L'A. S. dell'Ufficio di Servizio Sociale comunale verificherà l'andamento del progetto e relazionerà trimestralmente al Responsabile del Servizio. È facoltà del servizio sociale

proporre motivatamente, in qualsiasi momento la sospensione del beneficio, qualora non vengano rispettati dall'utente e/o dai familiari le indicazioni previste nel piano di intervento o quando siano venute meno le condizioni che avevano determinato l'ammissione al beneficio stesso.

- 8) Il contributo di assistenza economica integrativa per minori, disabili, anziani a rischio di istituzionalizzazione o de istituzionalizzati è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dall'art. 9 .

ART. 19

CONTRIBUTI IN FAVORE DI GESTANTI NUBILI, DONNE SOLE E/O CON FIGLI A CARICO (RAGAZZE MADRI, DONNE SEPARATE, VEDOVE ECC.)

Al fine di garantire la realizzazione del diritto alla maternità, nonché il libero ed armonico sviluppo del bambino, l'A. C. attiva interventi contributivi in favore di gestanti e donne sole etc. che abbiano i seguenti requisiti:

- a) Residenza nel comune da almeno un anno;
 - b) condizione di ragazza madre il cui figlio non abbia compiuto i 18 anni e sia stato riconosciuto soltanto dalla madre che lo tiene a carico. Specificatamente per le ragazze madri con figli non riconosciuti dal padre si potrà prescindere dal calcolo del minimo vitale se l'A.S. proporrà comunque un intervento economico continuativo in quanto bisognevoli di assistenza Tale contributo potrà essere assegnato fino al 21° anno di età del figlio se le situazioni di svantaggio economico permangono e su proposta motivata dell'A.S. incaricata;
 - c) donne sole e/o con figli a carico (donne separate, vedove, nubili ecc.);
 - d) Certificato di nascita;
 - e) Reddito complessivo del nucleo familiare non superiore al minimo vitale; qualora il nucleo familiare superi il minimo vitale, ma non oltre il limite massimo di una volta e mezzo, sarà possibile procedere esclusivamente con un contributo economico straordinario;
 - f) Stato di gestazione dal 3° mese in poi, debitamente certificato dal medico.
- 1) Le cittadine interessate ad essere ammesse al beneficio dovranno produrre istanza corredata dai documenti di cui all'art. 8 del presente regolamento e dai certificati comprovanti i requisiti specificati alle lettere di cui sopra del presente articolo.
 - 2) Ai soggetti ammessi verrà corrisposto un contributo continuativo mensile, pari al minimo vitale, con decorrenza dalla data della richiesta e fino alla data del parto per le gestanti nubili o al compimento del 18° anno di età del figlio, per donne sole e/o con figli a carico (donne separate, vedove ecc.), fino al 21° anno per le ragazze madri.

- 3) L'ufficio provvederà semestralmente a verificare il perdurare dei requisiti prescritti per l'erogazione del contributo mensile stabilendone, in caso negativo, l'immediata interruzione.
- 4) L'assistenza economica cessa, comunque, nei seguenti casi:
 - a) Quando il soggetto contrae matrimonio o si trovi, di fatto in stato di convivenza;
 - b) Quando siano venute meno le condizioni di indigenza;
 - c) Quando la richiedente emigra;
 - d) Quando cessa la gravidanza senza seguito di parto;
 - e) Al raggiungimento del 18° anno di età del minore per tutti i casi di cui sopra ad eccezione delle ragazze madri fino al 21 anno su proposta dell'A.S. incaricata;
 - f) Al venir meno dello stato di indigenza da parte degli obbligati agli alimenti;
 - g) A seguito di adozione o affidamento del minore;
 - h) A seguito di ricovero del minore a convitto presso comunità, con retta a carico del comune o di altri enti pubblici.
- 5) I soggetti beneficiari di tale assistenza non potranno usufruire nello stesso periodo, di altre forme di assistenza economica, ad eccezione del contributo straordinario di cui all'art. 9 comma 1, lettera "a" del presente regolamento.
- 6) L'eventuale richiesta di conversione del contributo suffragato dalla condizione di gestante nubile nel contributo previsto per le ragazze madri, al verificarsi del parto, presuppone la presentazione di un certificato medico comprovante la nascita del figlio, fermo restando la verifica periodica dei requisiti, ai sensi del presente articolo.

CAPO V

ASSISTENZA ECONOMICA MEDIANTE INTERVENTI ASSISTENZIALI IN NATURA

ART. 20

SOSTEGNO ECONOMICO MEDIANTE INTERVENTI ASSISTENZIALI IN NATURA

- 1) In presenza delle condizioni e dei presupposti fissati dalle successive norme, si può dare corso ad interventi di assistenza economica a soggetti bisognosi mediante fornitura di generi di prima necessità: alimentari, sanitari, vestiario, suppellettili e materiale vario;
- 2) Sotto l'aspetto giuridico gli interventi in natura di cui al precedente punto elenco costituiscono una particolare forma di assistenza economica, la cui entità è corrispondente all'incidenza finanziaria dei beni forniti a titolo assistenziale.
- 3) L'assistenza in natura è alternativa ad altre forme di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dall'art. 9 comma 1 lettera "a" del presente regolamento.

ART. 21

ASSISTENZA ECONOMICA IN NATURA A BISOGNOSI

- 1) Il Servizio Sociale, con relazione motivata, qualora ritenga che il cittadino/nucleo familiare sia incapace di amministrare correttamente il contributo economico in denaro, può proporre, sempre che sussistano i requisiti di cui all'art. 13 del presente regolamento, la concessione di "buoni spesa" per l'acquisto di generi di prima necessità, secondo il tipo di fabbisogno accertato.
- 2) L'assistenza in natura soggiace al rispetto delle condizioni espressamente indicate ai commi 2, 3 e 4 del precedente art. 13, fatta salva la condizione derogativa di cui al successivo comma e si prevede che le somme succitate possano subire variazioni che tengano conto nel tempo degli indici inflazionistici.
- 3) Possono accedere al servizio, di cui ai precedenti commi, anche i cittadini temporaneamente presenti nel territorio comunale. In tal caso l'intervento assistenziale non potrà superare il periodo di mesi uno;
- 4) Di norma, la fornitura dei generi di cui al precedente comma 1, viene operata mediante consegna al soggetto assistito di voucher di spesa con l'indicazione dell'entità economica dell'intervento assistenziale, in conformità al provvedimento assunto dal competente organo dell'ente.
- 5) La predisposizione e la consegna dei buoni avvengono secondo le modalità procedurali fissate al successivo articolo.

ART. 22

MODALITA' PROCEDURALI PER L'ATTIVAZIONE DELL'ASSISTENZA IN NATURA E PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER

- 1) La fornitura dei generi previsti dal comma 1 è ordinata a ditte prescelte dall'A. C. in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il relativo ragguaglio economico può essere acquisito, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di fornitura di beni:
 - a) "alla bisogna" con riferimento ai prodotti che effettivamente l'A. C. intende fornire;
 - b) All'inizio dell'esercizio finanziario con riferimento ai beni di prima necessità che si presume possano essere acquistati per attivare l'assistenza in natura annuale e sulla base dei corrispondenti prezzi unitari.
- 2) La fornitura dei generi è ordinata alle ditte con buoni da staccarsi da un registro a doppia copia, firmati dal funzionario responsabile del settore competente per materia, in esecuzione del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento assistenziale.
- 3) L'erogazione di voucher avverrà in favore dei soggetti aventi diritto, che potranno consegnare i suddetti buoni c/o le ditte convenzionate con l'A. C., a seguito di invito da parte dello stesso ente.
- 4) La ditta prescelta, ad avvenuta consegna dei prodotti indicati nel buono, tratterà quest'ultimo per allegarlo alla fattura che rimetterà all'A. C., per relativa liquidazione, alla scadenza del mese di riferimento.

ART. 23

ASSISTENZA ECONOMICA IN NATURA FINALIZZATA AL SOSTEGNO SCOLASTICO ED ALLA GARANZIA DEL DIRITTO ALLO STUDIO

1. In favore di alunni della scuola dell'obbligo, appartenenti a nuclei familiari che presentino particolari problematiche di natura socio – economica, può essere corrisposto, su motivata proposta dell'Ufficio di Servizi Sociali, un sostegno economico in natura, attraverso il rilascio di buoni per l'acquisto di materiale didattico, di corredo personale e di libri, non compresi nei buoni libro già forniti dall'A. C., ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio.
2. Possono accedere al beneficio, di cui al presente articolo, gli studenti residenti da almeno un anno nel territorio comunale appartenenti a nuclei familiari il cui reddito complessivo non superi di una volta e mezzo l'importo corrispondente al minimo vitale, come determinato al precedente articolo 7.

3. Il contributo deve essere utilizzato per coprire, in tutto od in parte, le spese da sostenere per l'acquisto di libri di testo e/o di materiale didattico di carattere inderogabile e/o per il pagamento della tassa di iscrizione scolastica;
4. Per la predisposizione dei buoni acquisto, l'A. C. seguirà i criteri procedurali fissati dal precedente art. 21.

ART. 24

ASSISTENZA AGLI STUDENTI BISOGNOSI

MEDIANTE CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI LIBRI DI TESTO

- 1) Qualora le agevolazioni economiche previste con carattere di obbligatorietà e di uniformità di trattamento dalle vigenti leggi per l'acquisto di libro di testo da parte degli studenti della scuola dell'obbligo non dovessero coprire l'intero costo dei libri di testo di cui gli studenti stessi sono tenuti a dotarsi, l'A. C. può disporre, in alternativa all'intervento assistenziale "diretto" disciplinato dal precedente articolo, la concessione in comodato di libro di testo in favore di studenti residenti nell'ambito del comune le cui famiglie versano, per comprovate ragioni, in condizioni di difficoltà economica.
- 2) L'intervento assistenziale di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a) Il responsabile dell'Istituto Scolastico dovrà rimettere al comune l'elenco degli studenti bisognosi che versano nelle condizioni sopra delineate, segnalando contestualmente i libri di testo da concedere in comodato e dichiarandosi disponibile a gestire il patrimonio librario che sarà costituito dal comune ai fini del comodato stesso;
 - b) Il servizio sociale comunale dovrà verificare lo stato di bisogno economico della famiglia degli studenti compresi nell'elenco di cui alla precedente lettera a) escludendo, in tale sede, i nominativi degli studenti appartenenti a famiglie il cui disagio economico non è tale da precludere la possibilità di fare fronte all'acquisto dei libri di testo.

ART. 25

PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE E L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO E PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI LIBRI DI TESTO A STUDENTI BISOGNOSI

1. In presenza delle condizioni previste dal precedente articolo, il comune provvederà all'acquisto dei libri di testo, segnalati dai responsabili degli istituti scolastici, con l'osservanza delle procedure previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di fornitura di bene.

2. I libri di testo acquistati dall'Ente saranno assegnati ai responsabili degli istituti scolastici interessati, secondo il fabbisogno dagli stessi segnalato ai sensi del precedente articolo.
3. Gli stessi responsabili degli istituti scolastici provvederanno a concedere in comodato i libri di testo, oggetto dell'assistenza, agli studenti bisognosi, facendo sottoscrivere dichiarazione di impegno a restituirli a conclusione dell'anno scolastico.
4. Il patrimonio librario costituito dal comune resterà di proprietà dell'ente e sarà gestito dagli istituti scolastici interessati negli anni successivi per praticare altri interventi assistenziali con le stesse procedure originarie, salva restando la possibilità di incrementare la dotazione libraria in caso di maggiore fabbisogno, di modifica o di aggiornamento dei libri di testo precedenti, di deterioramento dei libri originariamente forniti o per altre comprovate cause giustificative.
5. L'incremento della dotazione libraria verrà operato con l'osservanza delle procedure prescritte dal comma 1 del presente articolo.
6. I responsabili degli istituti scolastici interessati rispondono della corretta gestione della dotazione libraria loro affidata. A tal fine, contestualmente all'affidamento, rilasceranno al comune formale dichiarazione con la quale assumono l'impegno di gestire la dotazione libraria stessa, in conformità alle disposizioni del presente regolamento e di presentare al comune, a conclusione di ogni anno scolastico, l'inventario aggiornato di tutti i libri concessi in uso all'istituto scolastico per le finalità assistenziali di cui al presente articolo; l'eventuale inutilizzabilità dei libri di testo per deterioramento, smarrimento o per altre cause dovrà formare oggetto di apposito verbale che dovrà essere trasmesso in copia, contestualmente alla richiesta del fabbisogno librario annuale.
7. Alla eventuale rilegatura dei libri, a causa di deterioramento connesso con il loro uso, provvederà il comune, a seguito di specifica segnalazione da parte dei responsabili degli istituti scolastici.

ART. 26

RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE PER GLI INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI STUDENTI

1. Per conseguire obiettivi di uniformità, la responsabilità dei procedimenti relativi agli interventi assistenziali previsti, in favore degli studenti bisognosi, dai precedenti articoli 22, 23 e 24 è demandata al nucleo operativo preposto all'assistenza sociale.

TITOLO VII

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEGLI ANZIANI

E DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

Art. 27

VALUTAZIONE E CRITERI

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento del servizio di Assistenza Domiciliare in favore degli anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti con scarso o senza supporto familiare, secondo le finalità di cui alla L. R. 87/81, L. R. 14/86 e L. 328/00. L'assistenza domiciliare, in quanto destinata a circoscrivere l'istituzionalizzazione, a contrastare l'emarginazione ed a limitarne il ricovero, deve operare per un pieno e reale inserimento dell'anziano nel proprio contesto sociale e nel proprio nucleo familiare.

Il servizio di assistenza domiciliare è destinato alle persone anziane di ambo i sessi residenti nel territorio Comunale, che abbiano compiuto l'età di 55 anni le donne e 60 anni gli uomini.

Gli anziani il cui reddito superi i limiti previsti dalla L. R. n. 16 del 1986 e circolare assessoriale n. 8 del 1996 e, comunque, dalla normativa vigente, potranno usufruire del servizio pagando la quota del costo reale del servizio stesso, come stabilito per legge.

Per usufruire del servizio di assistenza domiciliare i singoli dovranno produrre istanza al Comune, precisamente all'ufficio Servizi Sociali, secondo i moduli che saranno distribuiti gratuitamente ed allegare la seguente documentazione:

- 1) Autocertificazione attestante lo stato di famiglia;
- 2) Certificato attestante il reddito ISE/ISE attualizzato del nucleo familiare;
- 3) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso o meno di beni immobili e di altri redditi (pensioni estere ecc.);
- 4) Ogni altro documento ritenuto utili per stabilire lo stato di bisogno.

In base al numero degli utenti che richiedono le prestazioni di assistenza domiciliare, i criteri prioritari nell'assegnazione del servizio sono:

- 1) Età: tenendo presente l'età minima per accedere al servizio, si darà la precedenza all'età più avanzata;
- 2) Autosufficienza fisica psichica: sarà data la precedenza alle persone le cui condizioni fisico - ambientali possono avviare un processo di cronicizzazione con conseguente ospedalizzazione ed istituzionalizzazione;
- 3) Grado di solitudine: sarà data la precedenza alle persone sole e/o con scarso supporto familiare;
- 4) Condizioni economiche: si darà la precedenza alle persone economicamente più disagiate;

Gli anziani titolari di assegno di accompagnamento, non possono usufruire del servizio di assistenza domiciliare in loro favore.

L'ufficio Servizio Sociale, acquisita l'istanza, preparerà la graduatoria degli utenti aventi diritto al servizio di Assistenza Domiciliare in favore di Anziani e/o di soggetti Diversamente Abili.

Ai sensi della determinazione del Direttore Generale n. 132 del 21.01.2001, esecutiva ai sensi di legge, l'apposita Commissione permanente vigilerà nella fase in cui l'utenza, regolarmente convocata presso i locali dell'ufficio Politiche Sociali, viene ad esprimere la preferenza degli enti del privato sociale, accreditati ai sensi della L. 328/00, a cui affidare la gestione dei servizi socio-assistenziali.

L'ufficio Servizio Sociale trasmetterà i nominativi degli utenti ammessi al servizio alla cooperativa/e affidataria/e, individuata/e con il sistema dell'accreditamento, ai sensi della L. 328/2000.

Scheda di valutazione per il servizio di Assistenza Domiciliare in favore di Anziani:

1) Grado di solitudine rilevato sulla base dello stato di famiglia, nonché dalla valutazione dell'Assistente Sociale:

- Anziano senza sostanziale supporto familiare	punti	2
- Anziano con scarso supporto familiare	"	1
- Anziano con supporto familiare	"	0

2) Età

- da 55 anni a 65 anni	punti	0
- da 66 anni a 75 anni	"	1
- oltre	"	2

3) Autosufficienza rilevata sulla base dei Verbali rilasciati dall'apposita Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità:

- autosufficiente	punti	0
- parzialmente autosufficiente	"	1

4) Condizioni economiche determinate secondo quanto stabilito, in ordine ai limiti di reddito, L. R. n. 16 del 1986, dalla Circolare Assessoriale n. 8 del 22.06.1996 e, comunque, dalla normativa vigente, ovvero:

esempio ANNO 2011 minimo vitale pari ad € 5.609,16
CALCOLO GRATUITA' IN FUNZIONE DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

ADULTI	PENSIONE MINIMA INPS	25,00%	35,00%	50,00%	100,00%	TOTALE	REDDITO DA € AD €	PUNTI	REDDITO DA € AD €	PUNTI	REDDITO DA € AD €	PUNTI
1 COMPONENTE PENSIONE MINIMA INPS + 50%	€ 5.609,16			€ 2.804,58		€ 8.413,74	da € 0 ad € 2804,58	2	da € 2804,59 ad € 5609,16	1	da € 5609,17 ad € 8413,74	0
2 COMPONENTI PENSIONE MINIMA INPS+100%	€ 5.609,16			€ 11.218,32		€ 16.827,48	da € 0 ad € 5609,16	2	da € 5609,17 ad € 11218,32	1	da € 11609,18 ad € 16827,48	0
3 COMPONENTI PENSIONE MINIMA INPS 100%+25%	€ 5.609,16	€ 1.402,29		€ 11.218,32		€ 18.229,77	da € 0 ad € 6076,59	2	da € 6076,60 ad € 12153,18	1	da € 12153,19 ad € 18229,77	0
4 COMPONENTI PENSIONE MINIMA INPS 100%+25%+25%	€ 5.609,16	€ 1.402,29		€ 11.218,32		€ 19.632,06	da € 0 ad € 6544,02	2	da € 6544,03 ad € 13088,04	1	da € 13088,05 ad € 19632,06	0
5 COMPONENTI PENSIONE MINIMA INPS 100%+25%+25%+25%	€ 5.609,16	€ 1.402,29		€ 11.218,32		€ 21.034,35	da € 0 ad € 7011,45	2	da € 7011,46 ad € 14022,90	1	da € 14022,91 ad € 21034,35	0
ADULTI + MINORI	PENSIONE MINIMA INPS	25,00%	35,00%	50,00%	100,00%	TOTALE	REDDITO DA € AD €	PUNTI	REDDITO DA € AD €	PUNTI	REDDITO DA € AD €	PUNTI
1 ADULTO + 1 MINORE PENSIONE MINIMA INPS + 50%+35%	€ 5.609,16		€ 1.963,21	€ 2.804,58		€ 10.376,95	da € 0 ad € 3458,98	2	da € 3458,99 ad € 6917,97	1	da € 6917,98 ad € 10376,95	0
1 ADULTO + 2 MINORI PENSIONE MINIMA INPS + 50%+35%+35%	€ 5.609,16		€ 1.963,21	€ 2.804,58		€ 12.340,15	da € 0 ad € 4113,38	2	da € 4113,39 ad € 8226,77	1	da € 8226,78 ad € 12340,15	0
2 ADULTI + 1 MINORI PENSIONE MINIMA INPS + 100%+35%	€ 5.609,16		€ 1.963,21	€ 11.218,32		€ 18.790,69	da € 0 ad € 6263,56	2	da € 6263,57 ad € 12527,13	1	da € 12527,14 ad € 18790,69	0
2 ADULTI + 2 MINORI PENSIONE MINIMA INPS + 100%+35%+35%	€ 5.609,16		€ 1.963,21	€ 11.218,32		€ 20.753,89	da € 0 ad € 6917,96	2	da € 6917,97 ad € 13835,93	1	da € 13835,94 ad € 20753,89	0
2 ADULTI + 3 MINORI PENSIONE MINIMA INPS + 100%+35%+35%+35%	€ 5.609,16		€ 1.963,21	€ 11.218,32		€ 22.717,10	da € 0 ad € 7572,36	2	da € 7572,37 ad € 15144,73	1	da € 15144,74 ad € 22717,10	0
2 ADULTI + 4 MINORI PENSIONE MINIMA INPS + 100%+35%+35%+35%+35%	€ 5.609,16		€ 1.963,21	€ 11.218,32		€ 24.680,30	da € 0 ad € 7821,95	2	da € 7821,96 ad € 15643,90	1	da € 15643,91 ad € 24680,30	0

COMPARTICIPAZIONE i soggetti titolari di un reddito complessivo superiore ai suddetti limiti sono tenuti ad una compartecipazione in ragione del 5% della spesa sostenuta dalla pubblica amministrazione per ogni €516,46 eccedente il limite per la gratuità

L'ufficio Servizio Sociale controllerà l'andamento del Servizio con visite periodiche dell'Assistente Sociale Comunale alle persone che ne usufruiscono e con schede di rilevazione firmate dagli utenti, comprendenti le loro generalità, il giorno, l'ora, il servizio reso ed il nome dell'operatore.

Art. 28

PRESTAZIONI

Il servizio di assistenza domiciliare anziani e portatori h prevede le seguenti prestazioni:

- Aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio (riordino del letto e della stanza, pulizia ed igiene degli ambienti e dei servizi);
- Aiuto per l'igiene e cura della persona (alzare dal letto, pulizia della persona, aiuto per il bagno, vestizione, aiuto nell'assunzione dei pasti, aiuto per una corretta deambulazione e nel

- movimento degli arti invalidi, mobilitazione del soggetto allettato, aiuto nell'uso di accorgimenti per migliorare l'autosufficienza);
- c) Aiuto nella preparazione dei pasti;
 - d) Lavaggio e stiratura biancheria ed indumenti o servizio lavanderia;
 - e) Disbrigo pratiche (pensionistiche, sanitarie, etc.), commissioni varie ed attività di segretariato sociale (informazione sui diritti, sulle pratiche, servizi sociali e sanitari);
 - f) Sostegno relazionale volto a favorire i rapporti familiari, sociali, anche in collaborazione con i vicini, con il volontariato, con le strutture ricreative e culturali per una migliore socializzazione dei soggetti (accompagnamento per visite mediche o altre necessità, presso centri diurni, amici, parenti o per manifestazioni e spettacoli etc.).

Art. 29

FORME DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e di soggetti diversamente abili si realizza attraverso convenzioni col sistema di accreditamento con Enti, Associazioni, Cooperative iscritte all'Albo Regionale e al distretto D48. Per modalità diverse finalizzate all'individuazione del contraente affidatario di servizi si potrà prescindere dall'accreditamento con deliberazione motivata della G.M. di procedere con apposita gara.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, per attività integrative e di supporto al servizio, può avvalersi della prestazione gratuita di organizzazioni di volontariato nel rispetto della normativa vigente.

L'attività di programmazione, coordinamento, controllo e verifica del servizio è espletata dall'Ufficio del Servizio Sociale dell'A. C.

Tutte le prestazioni di carattere sanitario sono di competenza ed a totale carico del servizio Sanitario Regionale.

Art. 30

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO

L'ente accreditato presenterà, mensilmente, all'Ufficio Servizi Sociali del Comune le schede relative agli utenti, firmate dall'operatore e controfirmate dall'utente ed una relazione illustrativa comprendente il numero degli assistiti, i servizi resi e il numero degli operatori impiegati, a dimostrazione del servizio svolto.

Il richiedente riceverà comunicazione scritta, attraverso l'ufficio Comunale dei Servizi Sociali, circa la modalità per il versamento del contributo mensile, eventualmente a suo carico.

L'eventuale quota parte dovuta dall'assistito dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo alla fruizione del servizio, che verrà sospeso in caso di mancato pagamento.

Art. 31

SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

La graduatoria, periodicamente aggiornata, resta valida, ai fini dello scorrimento, fino al nuovo bando. Essa potrà essere utilizzata nei seguenti casi:

- a) Cessazione delle prestazioni per uno o più utenti;
- b) Impinguamento dei capitoli di bilancio.

Art. 32

CESSAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio domiciliare può cessare in caso di:

- a) Rinuncia dell'utente;
- b) Decesso o accoglienza in strutture residenziali dell'utente;
- c) Termine del piano di intervento;
- d) Qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio.

Il servizio deve essere sospeso in caso di assenza temporanea dell'utente o in caso di inadempienza nel pagamento della quota di compartecipazione

Art. 33

VERIFICHE

Le verifiche sull'efficacia delle prestazioni e sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, sono condotte d'ufficio dal Servizio Sociale dell'A. C. a campione, con cadenza mensile.

Delle verifiche effettuate è compilata apposita relazione scritta, da tenersi agli atti in forma riservata.

Le verifiche possono comportare la sospensione o cessazione del servizio o la riformulazione del programma di intervento individualizzato (tipo, intensità e durata delle prestazioni) in relazione alle mutate condizioni di bisogno.

Art. 34

CONTROLLI

È fatto obbligo all'Ufficio di Servizio Sociale dell'A. C. di esercitare il controllo sulla qualità delle prestazioni, sull'adempimento ai programmi di interventi individualizzati e sull'osservanza delle clausole contrattuali.

Detti controlli sono, altresì, condotti dalle Commissioni consultive specifiche, così come previsto dalla normativa vigente.

L'Ufficio di Servizio Sociale ha, inoltre, l'obbligo di svolgere accertamenti a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti del servizio.

Resta salva la facoltà dell'Ufficio di Servizio Sociale di condurre accertamenti su segnalazione, oltre a quelli definiti dal campione.

Nei confronti dei soggetti che abbiano volutamente reso dichiarazioni mendaci relativamente alla loro condizione patrimoniale, l'Amministrazione si riserva di esercitare azione di rivalsa e azione legale.

CAPO VII

SOGGIORNI CLIMATICI E/O TERMALI A FAVORE DEGLI ANZIANI

Art. 35

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento del servizio di Soggiorno Climatico e/o termale in favore degli anziani di cui alla L. R. 22/86, della L. R. 87/81 e della L. R. 14/86, nonché della L. 328/00.

Il servizio di soggiorno climatico – termale destinato alle persone anziane di ambo i sessi residenti nel territorio comunale, che abbiano compiuto le donne l'età di 55 anni e gli uomini 60, il cui reddito non superi i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Gli anziani il cui reddito superi tali limiti potranno usufruire del servizio pagando la quota parte del costo reale del servizio stesso, come stabilito per legge.

Art.36

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

Per usufruire del servizio i singoli interessati dovranno produrre istanza al Comune, secondo i moduli che saranno distribuiti gratuitamente ed allegare:

- l'autocertificazione attestante la situazione di famiglia e dichiarazione di possesso o meno di pensione estera;
- certificato ISE/ISE Attualizzato;
- certificato di buona salute del medico curante, nel quale si attesti anche l'assenza di malattie contagiose.

Per i soggiorni termali sono finalizzate e necessarie in quanto affetto dalla patologia per la quale si svolgono le cure.

Art.37

CRITERI PER LA STESURA DELLA GRADUATORIA

Sulla base delle richieste pervenute, l'Ufficio provvederà a formulare tre graduatorie:

- una per gli anziani il cui reddito non superi la fascia esente;
- una per coloro il cui reddito superi la fascia esente;
- una per coloro che pagano l'intera quota.

In base al numero previsto dall'A.C. per la partecipazione al soggiorno di che trattasi, i beneficiari saranno così individuati:

- il 50%, attingendo alla graduatoria per la fascia esente;
- il 48 %, attingendo alla graduatoria di coloro il cui reddito supera la fascia esente;
- il 2%, attingendo alla graduatoria di coloro che hanno diritto a partecipare pagando l'intera quota.

In caso di mancata richiesta da parte di anziani aventi diritto, tale quota andrà ad incrementare la seconda fascia.

Nell'ambito delle graduatorie la scelta avverrà con esclusione di coloro che hanno usufruito del servizio nell'anno precedente.

I fruitori del servizio dell'anno precedente potranno partecipare al soggiorno dell'anno in corso solo in caso di esaurimento di tutte le graduatorie. In tal caso si procederà alla scelta mediante sorteggio fra tutti i nominativi di coloro che hanno partecipato al soggiorno nell'anno precedente.

Nel caso in cui si dovesse per qualsiasi motivo ridurre il numero dei partecipanti al soggiorno l'eliminazione dei soggetti avverrà secondo i seguenti:

- per primo sarà escluso chi ha il reddito più alto;
- a parità di reddito il più giovane;
- sono altresì riservati due posti ai disabili in grado di viaggiare. Lo stato di disabilità dovrà essere dimostrato mediante la produzione del verbale di accertamento dello stato di handicap, di cui alla L. 104/92, rilasciato dalla competente ASP.

Gli eventuali accompagnatori dei disabili sono tenuti a versare l'intera quota di partecipazione. I portatori di handicap, per i quali non vi è obbligo di accompagnatori dovranno rilasciare dichiarazione liberatoria di accettazione del programma del soggiorno e contestualmente sollevare l'amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal loro stato di handicap, rispetto all'itinerario del soggiorno stesso.

Art. 38

NUMERO DEI BENEFICIARI

Il numero di anziani da avviare al Soggiorno Climatico - Termale varia in base alla disponibilità economica prevista in bilancio e al ribasso praticato in sede di gara.

A seguito della relazione dell'elenco dei partecipanti, l'Ufficio Servizio Sociale, provvederà a predisporre quanto necessario per la partenza degli aventi diritto.

MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Gli anziani per tutto lo svolgimento del viaggio ai sensi delle vigenti disposizioni in materia dovranno essere accompagnati da:

1) almeno un dipendente Comunale scelto dal Sindaco e formalmente incaricato con provvedimento di nomina, che sarà referente dell'Amministrazione e che provvederà a:

- controllare la corrispondenza tra l'elenco fornito dall'ufficio e coloro che sono presenti al momento delle partenze;
- mantenere i rapporti tra struttura alberghiera, l'agenzia e gli anziani, provvedendo a quanto si rende necessario;

2) un infermiere professionale scelto a sorteggio tra coloro che presentano domanda.

È facoltativa la presenza di altre figura professionali prevista dalla L. R. n. 22/86, regolamento di esecuzione e successive modifiche ed integrazioni.

L'assegnazione dei posti nel pullman avverrà solo ed esclusivamente a sorteggio, pur in presenza di certificati medici attestanti la necessità di viaggiare al primo posto.

CAPO VIII

SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

Per la disciplina del presente servizio si rimanda al Regolamento del Distretto Socio Sanitario 48, approvato con delibera del comitato dei Sindaci n. 17 del 11/01/06.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che, comunque, risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

PARERI ED ATTESTAZIONI

Espressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L. R. 48/91, come integrato dall'art. 12, L. R. 30/2000

In ordine alla **regolarità tecnica** si esprime parere **FAVOREVOLE**

Priolo Gargallo, li 07/02/2011

il Responsabile del II Settore

D.ssa Flora La Macona

In ordine alla **regolarità contabile**, in quanto l'atto comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Priolo Gargallo, li

Il Responsabile del III

Settore

D.ssa Vincenza Ceraulo

Per l'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art. 55 Legge 142/90, recepito con L. R. 48/91, art. 1, lett. i, la **copertura finanziaria** essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

Priolo Gargallo, li

Il Responsabile del III

Settore

D.ssa Vincenza Ceraulo

LA GIUNTA MUNICIPALE

- **VISTA** la suesposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
- **VISTE** le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, come recepita dalla L. R. n. 48/91, Art. 1, comma 1, lett. i, L. R. 48/91, come integrato dall'art. 12, L. R. 30/2000;

RITENUTO chiedere il parere di legittimità del Segretario Comunale, in applicazione del disposto di cui all'art. 17, c. 68, L. 15.05.1997, n. 127, e avendo espresso quest'ultimo parere **favorevole**, come da attestazione:

Priolo Gargallo, li _____

Il Segretario Generale

Dott. Giuseppe Italia

- **RITENUTA** la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Con voti unanimi, favorevoli, espressi palesemente;

DELIBERA

1. Di **approvare** integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all'argomento indicato in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
(BUONAFEDE YURI)

Il Presidente
Sig. Orazio Valenti

Il Segretario Generale
dott. Giuseppe Italia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal2.4.APR.2011..... al9.MAG.2011.....

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva:

- decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 15, comma 1, LR 44/91, come sostituito dall'art. 4, LR 23/97)
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 o 16 della L.R. n. 44/91).

IL SEGRETARIO GENERALE

Dalla Residenza Municipale, li

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa per quanto di competenza/per conoscenza, ai seguenti uffici:

<input type="checkbox"/> Segretario	<input type="checkbox"/> R. 4° Settore	<input type="checkbox"/> Turismo	<input type="checkbox"/> Urbanistica	<input type="checkbox"/> Sindaco
<input type="checkbox"/> Vicesegretario	<input type="checkbox"/> R. 5° Settore	<input type="checkbox"/> Biblioteca	<input type="checkbox"/> Economo	<input type="checkbox"/> Assessore
<input type="checkbox"/> Segreteria	<input type="checkbox"/> R. 6° Settore	<input type="checkbox"/> Personale	<input type="checkbox"/> Contratti	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> R. 2° Settore	<input type="checkbox"/> Servizi Sociali	<input type="checkbox"/> Tributi	<input type="checkbox"/> Ufficio Legale	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> R. 3° Settore	<input type="checkbox"/> Pubbl. Istruzione	<input type="checkbox"/> Lavori Pubblici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notificata a:

1.	2.
3.	4.